

Prot. 442/2020

Protocollo d'intesa per lo svolgimento delle udienze civili nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7 lett. f) e h) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18

Il Tribunale di Ferrara rappresentato dal Presidente, dott. Stefano Scati e l'Ordine degli Avvocati di Ferrara, rappresentato dal Presidente, avv. Eugenio Gallerani;

ritenuto opportuno adottare il seguente protocollo per la celebrazione delle udienze civili con modalità cartolare e da remoto per il periodo decorrente dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020;

dato atto che il presente protocollo cesserà comunque di spiegare efficacia al termine dell'emergenza epidemiologica, come decretata dalla competente autorità governativa;

ADOTTANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

a) Modalità a trattazione scritta ex art. 83, comma 7 lett. h)

1) il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) per ragione di organizzazione del ruolo e per consentire alle parti di interloquire proficuamente, il giudice può stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; il provvedimento di mutamento della data di udienza viene immediatamente comunicato alle parti in via telematica;

3) l'udienza fissata con le modalità di cui al punto 2 costituisce, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale deve essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non viene definito, il giudice adotta i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

4) il giudice, alla data della udienza fissata, redige un verbale nel quale dà atto della verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1) e dell'eventuale deposito di note scritte; dalla data di redazione del verbale decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori o decisori del giudice ovvero quello per il deposito degli atti conclusionali delle parti;

5) i difensori depositano in via telematica, nel termine assegnato ai sensi del punto 1) brevi note scritte (indicativamente massimo 20 righe) contenenti esclusivamente istanze e conclusioni;

6) il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell'udienza (previa verifica dell'avvenuta ricezione del provvedimento di fissazione della modalità di trattazione alle parti) equivale alla

non comparizione; sicché, qualora tutte le parti non abbiano provveduto a depositare le note scritte, scatteranno le conseguenze di cui agli artt. 181, 309 e 631 c.p.c.

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei il giudice può chiedere ai procuratori delle parti, in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), di allegare in telematico le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti già in precedenza depositati in forma cartacea.

b) Modalità con collegamento da remoto (“videoconferenza”) ex art. 83 comma 7 lett. f)

- laddove il giudice disponga la trattazione con collegamento da remoto ex art. 83, co. 7, lett. f), le parti ricevono (almeno sei giorni prima dell’udienza) avviso a mezzo decreto depositato nel fascicolo telematico (con verifica da parte della cancelleria dell’avvenuto invio da parte del sistema della PEC), nel quale il magistrato fornisce le istruzioni per il collegamento virtuale e il recapito *email* al quale far pervenire le seguenti informazioni: *i)* nome e cognome del professionista che parteciperà all’udienza (in caso di sostituzione, la mail dovrà contenere, in allegato, una delega scritta da parte del professionista titolare del fascicolo), *ii)* parte rappresentata, *iii)* numero di ruolo, *iv)* indirizzo email per ricevere l’invito alla partecipazione alla riunione virtuale, *v)* recapito telefonico del professionista che parteciperà alla riunione virtuale;
- alla data e ora dell’udienza (meglio *alcuni minuti prima*) il difensore dovrà cliccare sul link presente nel decreto depositato nel fascicolo telematico;
- nella finestra che si aprirà successivamente occorrerà indicare numero di RG, nome della parte assistita, il cognome del difensore e cliccare su “*Partecipa ora*” e a questo punto si dovrà attendere l’abilitazione da parte del giudice (che potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, considerato che il giudice potrebbe essere ancora impegnato in altra udienza);
- qualora una parte risultasse occupata in altra udienza nello stesso giorno alla stessa ora, con apposita istanza da presentare almeno tre giorni prima dell’udienza, potrà segnalare al giudice la concomitanza e richiedere un differimento orario;
- una volta aperta, l’udienza telematica si svolge secondo le ordinarie modalità (il verbale, redatto ai sensi dell’art. 126 c.p.c., può essere letto alle parti che ne facciano richiesta);
- la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con



necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT;

- il giudice può avviare la registrazione della riunione, dandosi atto che un messaggio a tutela della *privacy* avvertirà che è in corso la registrazione della riunione.

Ferrara, 9 aprile 2020

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



Il Presidente del Tribunale

